

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2009

che modifica la decisione 2007/268/CE sull'attuazione di programmi di vigilanza sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri

[notificata con il numero C(2009) 4228]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/437/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 2 e l'articolo 24, paragrafo 10,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a disposizioni comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/268/CE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce gli orientamenti per l'esecuzione dei programmi di vigilanza sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri. Tali orientamenti includono disposizioni sulla presentazione dei risultati di laboratorio al Laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria.
- (2) Nel tempo intercorso dall'adozione della decisione 2007/268/CE la Commissione ha varato un sistema on line per comunicare i risultati del laboratorio ottenuti durante i controlli in pollame e uccelli selvatici. È opportuno servirsi di tale sistema on line per comunicare le disposizioni di cui alla direttiva 2007/268/CE.
- (3) La decisione 2007/268/CE dispone inoltre che tutti i risultati sierologici positivi siano confermati dai laboratori nazionali (LN) per l'influenza aviaria tramite prova di inibizione dell'emoagglutinazione, utilizzando ceppi specificamente designati forniti dal laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria (LCR): È opportuno che i ceppi utilizzati per la conferma dell'influenza aviaria sottotipo H5 siano sostituiti da altri ceppi, che permet-

tano di ottenere gli stessi parametri diagnostici in modo più rapido ed efficiente in termini di costi.

- (4) La decisione 2007/268/CE va pertanto modificata di conseguenza.
- (5) I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/268/CE è modificata come segue:

1) L'allegato I è così modificato:

- a) Nella parte A, sezione A.2 il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'autorità competente garantisce che tutti i risultati positivi e negativi degli studi sierologici e virologici di laboratorio ottenuti durante i controlli vengano riportati alla Commissione servendosi dell'apposito sistema on line Tali risultati vanno comunicati con cadenza trimestrale e inseriti nel sistema on line entro quattro settimane dalla scadenza di ogni periodo di tre mesi.»;

- b) nella parte B, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il LCR fornisce protocolli specifici per accompagnare l'invio di campioni e materiale diagnostico al LCR. Occorre garantire uno scambio regolare di informazioni tra il LCR e i LN. Il laboratorio comunitario di riferimento deve fornire assistenza tecnica e disporre di una maggiore scorta di reagenti diagnostici.»;

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 115 del 3.5.2007, pag. 3.

c) nella parte D, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Tutti i risultati sierologici positivi devono essere confermati dai LN tramite prova di inibizione dell'emoagglutinazione, utilizzando ceppi specificamente designati forniti dal LCR:

a) per il sottotipo **H5**:

i) prova iniziale con alzavola/England/7894/06 (H5N3);

ii) sottoporre alla prova con pollo/Scotland/59 (H5N1) tutti i sieropositivi per eliminare gli anticorpi cross-reattivi N3;

b) per il sottotipo **H7**:

i) test iniziale con Turkey/England/647/77 (H7N7);

ii) sottoporre alla prova con African Starling/983/79 (H7N1) tutti i sieropositivi per eliminare l'anticorpo cross-reattivo N7.»;

2) nell'allegato II, parte A, sezione A2, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3) L'autorità competente garantisce che tutti i risultati positivi e negativi degli studi sierologici e virologici di laboratorio ottenuti durante i controlli vengano riportate alla Commissione attraverso il suo sistema on line. Tali risultati vanno comunicati con cadenza trimestrale e inseriti nel sistema on line entro quattro settimane dalla scadenza di ogni periodo di tre mesi.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione